



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 6/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Castelfranco Veneto (TV) ed in particolare:

- questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'organo di revisione relativi al rendiconto, di cui all'articolo 1, comma 166, della legge n. 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Castelfranco Veneto sul bilancio di previsione 2021-2023 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. Cdc n. 496 del 25.01.2024), riscontrato dall'Ente con nota acquisita al prot. Cdc n. 695 del 01.02.2024 a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 162 del d.lgs. n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sono così rappresentati:

Rendiconto 2021	
Risultato di competenza di parte Corrente¹ (O1=G+H+I-L+M)	6.513.163,53
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	5.252.506,93
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	5.219.382,13
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	6.513.163,53
Equilibrio di competenza O2 al netto del saldo negativo partite finanziarie	5.252.506,93
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	2.307.010,56
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	1.972.851,39
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	1.972.851,39
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	8.820.174,09
W2) Equilibrio di bilancio	5.987.032,61
W3) Equilibrio complessivo	5.953.907,81

¹ ex art. 162, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati da schemi bilancio BDAP, rendiconto 2021

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Rendiconto 2021	
Fondo cassa al 31/12/es. n (+)	20.333.900,96
Totale residui attivi (+)	9.410.818,69
Totale residui passivi (-)	7.731.962,80
FPV in spesa di parte corrente (-)	488.769,17

FPV in spesa di parte capitale (-)	7.374.040,78
FPV in spesa per attività finanziarie (-)	
Risultato contabile di amministrazione (=)	14.149.946,90
Totale accantonamenti (-)	1.494.107,68
<i>di cui: FCDE</i>	1.255.762,41
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità</i>	
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>	
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>	33.124,80
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>	205.220,47
Totale parte vincolata (-)	6.076.032,11
Totale parte destinata agli investimenti (-)	1.811.097,57
Totale parte libera (avanzo)	4.768.709,54

Fonte – schemi di bilancio BDAP

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RENDICONTO 2021			
Titoli	Accertamenti	Riscossioni	Incidenza
	(a)	(b)	b/a
Titolo 1 RR	1.364.967,53	723.541,49	53,01%
Titolo 1 CP	14.682.665,33	13.546.966,85	92,27%
Titolo 2 – RR	349.217,82	35.558,95	10,18%
Titolo 2 – CP	4.117.560,50	3.678.083,08	89,33%
Titolo 3 RR	2.183.476,72	861.852,01	39,47%
Titolo 3 CP	6.290.314,39	5.297.714,18	84,22%
Titolo 4 RR	2.585.234,69	235.000,00	9,09

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	20.333.900,96
Anticipazione di tesoreria	----
Anticipazione di tesoreria da restituire	----
Cassa vincolata	3.197.642,40
Indice tempestività dei pagamenti (giorni)	-6,18

INDEBITAMENTO

	2021
Debito complessivo a fine anno	16.320.269,85

DIRITTO

L'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/23, e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

L'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'articolo 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni

dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (articoli 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'articolo 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame è stata privilegiata l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Castelfranco Veneto si rilevano i seguenti profili.

Fondo pluriennale vincolato

Si rileva la mancata valorizzazione, nel bilancio di previsione, dei FPV di entrata e di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale.

La Sezione, richiama l'Ente alla pedissequa osservanza delle disposizioni dettate in materia dal d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle procedure contabili descritte negli esempi n. 2, 3/a e 3/b dell'allegato 4/2 al medesimo decreto. Si raccomanda altresì il rispetto del disposto di cui all'allegato 4/2, punto 5.3.1, al d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale *“le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”*. La Sezione rammenta, infine, che il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato ad evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati (cfr. Allegato 4/2, punto 5.4.4, al D. lgs n. 118/2011).

Grado di attendibilità delle entrate.

Si rileva (cfr. punto 1 della sezione II – *dati contabili: entrate* del questionario sul rendiconto 2021) un modesto grado di attendibilità delle previsioni definitive di competenza delle entrate iscritte al titolo IV, di ammontare pari a euro 9.401.442,76, rapportate agli accertamenti definitivi di competenza rispettivamente di euro 4.983.109,21 (53%).

L'Ente, in risposta a nota istruttoria, al riguardo ha affermato che *“per quanto riguarda le entrate a titolo IV iscritte come previsioni definitive di competenza per euro 9.401.442,76, e per accertamenti pari ad euro 4.983.109,21, la sua composizione è la seguente:*

Tipologia 4.0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Previsioni definitive euro 3.628.582,87,

Accertamenti per euro 899.723,22,

Economie di competenza per euro 2.728.859,65.

L'andamento di tale entrata deriva dall'espletamento di aste pubbliche per la vendita di immobili dell'ente secondo il piano di alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare adottato dall'ente, e dal relativo esito sul mercato secondo l'andamento dell'offerta e della domanda; nel 2020 le aste andarono deserte.

Categoria 4.0500.01 Permessi di costruire

Previsioni definitive euro 3.339.920,00,

Accertamenti per euro 1.566.354,25,

Economie di competenza per euro 1.773.565,75.

L'andamento di tale entrata deriva dalle pratiche edilizie, tra cui le mancate realizzazioni di operazioni di permuta, che prevedono lo scomputo delle aree da cedere all'ente per euro 500.000,00, con i relativi giroconto contabili previsti dai principi contabili a fronte di convenzioni urbanistiche, e minori entrate per euro 1.223.565,75, dovute alla non realizzazione di lottizzazioni previste inizialmente nell'anno, traslate negli anni successivi per vicissitudini economiche delle ditte”.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto relazionato, osserva tuttavia che, in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere “sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione” (cfr. All. 1 al d.lgs. n. 118/2011).

Gestione e residui e FCDE

In sede istruttoria si è rilevato quanto segue:

- lo stock dei residui attivi ammonta a euro 9.410,818,69, a fronte di residui passivi pari a euro 7.731.962,80; si osserva un *trend* dei residui attivi a fine esercizio in aumento (36,97%), se rapportato alle risultanze al 31/12/2020, pari a euro 6.870.480,17.

- una modesta capacità di riscossione dei residui iscritti in conto residui al titolo 1 (euro 723.541,49 su euro 1.364.967,53 pari al 53,01%), titolo 2 (euro 35.558,95 su euro 349.217,82 pari al 10,18%), titolo 3 (euro 861.852,01 su euro 2.183.476,72 pari al 39,47%) e titolo 4 (euro 235.000 su euro 2.585.234,69 pari al 9,09%).

- l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a euro 1.255.762,41, esprime un'incidenza percentuale del 31,27 % sui residui attivi iscritti al titolo 1^e e 3^e di ammontare pari a euro 4.015.319,34, e del 13,63% sul totale dei residui (ad esclusione dei titoli 7 e 9) del valore di euro 9.212.266,60.

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“In merito alla permanenza dello stock dei residui si evidenzia il loro andamento nel corso degli esercizi, nella loro diversa composizione con relativa riscossione ed anzianità, a dimostrazione della verifica da parte dell'ente della loro sussistenza anche in sede di riaccertamento, come precedentemente indicato, come da tabelle seguenti.*

L'ammontare dei crediti al 31 dicembre 2020 relativi ai tre anni precedenti il 2020 è pari a euro 2.290.430,86 con un'incidenza del 33,34%, i residui dal quarto anno precedente e antecedenti sono pari ad euro 56.654,48 con un'incidenza del 0,82%, mentre i residui attivi dalla competenza, riscossi maggiormente l'anno successivo, sono pari ad euro 4.393.573,07. I residui attivi da trasferimenti, partite di giro, mutui e attività finanziarie sono pari ad euro 3.434.705,33, pari al 49,99% del totale.

RESIDU	Esercizi precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
ATTM							
Titolo I			648,37	20.707,87	488.067,12	855.544,17	1.364.967,53
di cui Tarsuitari							0,00
di cui F.S.R o						112.669,61	112.669,61
Titolo II			14.760,00	11.498,86	126.880,25	196.078,71	349.217,82
di cui trasf.				5.278,86	2.616,12	2.639,43	10.534,41
di cui trasf.						156.828,98	156.828,98
Titolo III	56.609,48	129.821,76	101.882,72	235.338,48	474.874,02	1.184.950,26	2.183.476,72
di cui Tia							0,00
di cui Fitti Attivi					122,30	42.071,93	42.194,23
di cui sanzioni	28.465,03	126.811,28	51.210,18	106.143,22	301.182,54	374.204,73	988.016,98
Tot. Parte	56.609,48	129.821,76	117.291,09	267.545,21	1.089.821,39	2.236.573,14	3.897.662,07
Titolo IV		0,00	1.054,00	0,00	771.635,17	1.812.745,52	2.585.434,69
di cui trasf.					537.188,52	998.268,95	1.535.457,47
di cui trasf.			0,00		30.000,00	42.000,00	72.000,00
Titolo V							0,00
Tot. Parte	0,00	0,00	1.054,00	0,00	771.635,17	1.812.745,52	2.585.434,69
Titolo VI	45,00			23.375,42	19.708,58	344.254,41	387.383,41

Totale Attivi	56.654,48	129.821,76	118.345,09	290.920,63	1.881.165,14	4.393.573,07	6.870.480,17
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

L'ammontare dei crediti al 31 dicembre 2021 relativi ai tre anni precedenti il 2021 è pari a euro 3.664.867,62 con un'incidenza del 38,94%, i residui dal quarto anno precedente e antecedenti sono pari ad euro 275.170,02 con un'incidenza del 0,82%, mentre i residui attivi dalla competenza, riscossi maggiormente l'anno successivo, sono pari ad euro 5.470.781,05. I residui attivi da trasferimenti, partite di giro, mutui e attività finanziarie sono pari ad euro 5.596.278,99, pari al 59,47% del totale.

RESIDUI	Esercizi precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
ATTIVI							
Titolo I			11.787,29	342.572,96	264.466,66	<u>1.135.698,48</u>	1.754.525,39
di cui Tarsu/tari							0,00
di cui F.S.R o F.S.					112.669,61	88.110,03	200.779,64
Titolo II		5.000,00	11.498,86	126.880,25	170.279,76	439.477,42	753.136,29
di cui trasf. Stato			5.278,86	2.616,12	2.639,43	286.693,13	297.227,54
di cui trasf. Regione					137.469,83	138.218,85	275.688,68
Titolo III	181.263,95	87.852,07	230.925,24	383.793,47	384.359,01	992.600,21	2.260.793,95
di cui Tia							0,00
di cui Fitti Attivi				122,30	13.318,03	74.308,49	87.748,82
di cui sanzioni CdS	152.393,34	46.944,19	105.048,42	290.580,82	212.128,22	234.876,77	1.041.971,76
Tot. Parte corrente	181.263,95	92.852,07	254.211,39	853.246,68	819.105,43	2.567.776,11	4.768.455,63
Titolo IV		854,00	0,00	597.188,52	1.045.536,95	1.561.834,50	3.205.413,97
di cui trasf. Stato				537.188,52	998.268,95	49.531,50	1.584.988,97
di cui trasf. Regione			0,00	0,00	42.000,00	1.511.603,00	1.553.603,00
Titolo V						1.238.397,00	1.238.397,00
Tot. Parte capitale	0,00	854,00	0,00	597.188,52	1.045.536,95	2.800.231,50	4.443.810,97
Titolo VI						0,00	0,00
Titolo IX		200,00	2.910,26	13.726,11	78.942,28	102/73,44	198.552,09
Totale Attivi	181.263,95	93.906,07	257.121,65	1.464.161,31	1.943.584,66	5.470.781,05	9.410.818,69

Dal confronto emergono anche maggiori entrate nel 2021 rispetto al 2020, riportate a residuo, date da maggiori gettiti da entrate, quali le entrate tributarie da gettito ordinario e da recupero evasione tributaria, da trasferimenti correnti e capitale, e da entrate al titolo terzo quali i proventi da sanzioni al codice della strada.

Emerge anche la diversa anzianità dei crediti negli anni, ove i crediti "più anziani" si riferiscono al Titolo I e III, caratterizzate anche da una riscossione che dipende molto dalla tipologia dell'entrata e dallo stato di recupero del credito, quali i gettiti derivanti da recupero evasione tributaria, e da proventi da sanzioni al codice della strada, somme che risultano iscritte a ruolo e per le quali sono state avviate le procedure esecutive, con i relativi tempi di riscossione.

Conseguentemente, la composizione del Fondo crediti dubbia esigibilità, deriva dall'esame dei crediti di dubbia e difficile esazione come da principi contabili, secondo la

natura dei crediti, la loro tempistica di riscossione e dall'anzianità dei crediti da riscuotere.

Come evidenziato nelle tabelle precedenti sullo stock dei residui, nel 2021 i residui attivi non considerati di dubbia e difficile esazione quali trasferimenti, partite di giro, mutui e attività finanziarie sono pari ad euro 5.596.278,99, pari al 59,47% del totale, pertanto il FCDE è stato riferito alle entrate considerate di dubbia e difficile esazione, vincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione, con relativa metodologia di calcolo, come risultante dal gestionale finanziario dell'ente, per un importo superiore al limite risultante considerando anche singole poste con riscossione incerta.

Le somme del Titolo I residue al 31 dicembre 2021, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultante a bilancio, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, risultano incassate nel 2022 nella misura percentuale del 65,13%, mentre le somme del Titolo III risultano incassate nel 2022 nella misura percentuale del 40,85%.

Le somme rimanenti al Titolo I delle entrate sono costituite da recupero evasione tributaria Imu e Tasi per le quali è stato costituito FCDE a riguardo, con i relativi atti di accertamento, l'emissione di ruoli e la conseguente riscossione coattiva, la cui tempistica di realizzazione è oggetto di monitoraggio da parte dell'ente.

Le somme rimanenti al Titolo III delle entrate sono costituite prevalentemente da recupero dei proventi da sanzioni da violazioni al Codice della Strada, per le quali è stato costituito FCDE a riguardo, e sono stati emessi i relativi atti di accertamento, con l'emissione di ruoli e la conseguente riscossione coattiva, con relativa tempistica di realizzazione oggetto di monitoraggio da parte dell'ente.

Si evidenzia di seguito l'evolversi del FCDE, accantonato dall'ente nell'avanzo di amministrazione a partire dall'esercizio 2019, considerando che i residui di fine esercizio si compongono di crediti sorti negli anni precedenti oltre la competenza, con la percentuale di riscossione del Titolo I e III l'anno successivo, a dimostrazione del continuo monitoraggio stante anche le raccomandazioni avute, di ammontare più elevato rispetto al limite del calcolo proposto dal gestionale, poiché le entrate sono state monitorate al fine di verificarne la concreta riscossione,

	FCDE ESERCIZIO 2019	FCDE ESERCIZIO 2020	FCDE ESERCIZIO 2021	FCDE ESERCIZIO 2022 (con dati preconsuntivo 2023)
FCDE ACCANTONATO AL 31/12	597.585,95	890.216,08	1.255.762,41	1.477.144,59
Titolo 1 (residui e competenza) escluso Fsc	956.632,36	1.252.297,92	1.625.062,59	1.357.658,80
Titolo 3 (residui e competenza)	1.989.291,76	2.183.476,72	2.260.793,95	2.522.451,01
Totale	2.945.924,12	3.435.774,64	3.885.856,54	3.880.109,81
% FCDE	20,29%	25,91%	32,32%	38,07%

Titolo 1 (residui e competenza) RISCOSE	447.830,68	652.224,65	1.046.717,19	593.459,09
Titolo 3 (residui e competenza) RISCOSE	1.014.189,56	861.852,01	923.439,37	1.283.625,76
Totale riscosse ANNO SUCCESSIVO	1.462.020,24	1.514.076,66	1.970.156,56	1.877.084,85
TOTALE AL NETTO DELLA RISCOSSIONE	1.483.903,88	1.921.697,98	1.915.699,98	2.003.024,96
% FCDE AL NETTO DEL RISCOSSO	40,27%	46,32%	65,55%	73,75%

La Sezione rammenta al riguardo che l'accumulo di residui, il rallentamento e il basso grado di riscossione delle entrate possono costituire una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

Sul punto la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato nella citata nota, rammenta altresì che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *"una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come "bene pubblico" funzionale "alla valorizzazione della democrazia rappresentativa" (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una "lunghissima dilazione temporale" (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte costituzionale, sentenza 15 marzo 2019 n. 51).*

Tenuto conto delle osservazioni contenute nella deliberazione n. 93/2022/PRSE, nella quale si richiamava l'Ente *"alla corretta quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità ed a monitorare costantemente l'adequazione del medesimo fondo, sia in sede previsionale che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, in conformità dei principi contabili vigenti"*, il Collegio raccomanda di perseverare nella continua e corretta applicazione dell'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*, invitando in particolare l'Ente a proseguire nel monitoraggio dell'adequata quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul bilancio di previsione per gli anni 2021/23 e sul rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Castelfranco Veneto (TV), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- raccomanda il pedissequo rispetto dell'allegato 4/2, punti 5.3.1 e 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011, nonché degli esempi n. 2, 3/a e 3/b del medesimo allegato, con riferimento al fondo pluriennale vincolato;
- raccomanda di porre particolare attenzione nella formulazione delle previsioni di bilancio (con particolare riferimento alle entrate in conto capitale), che devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità);
- raccomanda di proseguire nel monitoraggio dell'adeguata quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità;
- richiama l'Ente ad adottare ogni misura utile a rendere costantemente efficiente l'attività di riscossione, con particolare riferimento alle entrate di cui al Titolo I, II, III e IV.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelfranco Veneto (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini